



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



meglio specificati nella decisione.

In particolare, il Tribunale riconosceva il Sig. Galante quale sicuro autore di un illecito disciplinare in danno della Sezione di Palermo, decidendo di cessare l'attività di tiro della stessa Sezione senza rispettare le disposizioni e le procedure dello Statuto Sezionale.

Per tale ragione, visti gli artt. 3 e 8 del Regolamento di Giustizia UITS, nonché gli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, ritenuta provata la responsabilità per l'illecito disciplinare ascritto al deferito, applicava al Sig. Emilio Galante la sanzione della sospensione di anni 3 (tre) da ogni attività sportiva e sociale, ex artt. 68, comma 2, lett. d) dello Statuto UITS e 7, comma 2, lett. d) del Regolamento di Giustizia UITS.

Con atto inviato via pec in data 11 marzo 2020, il Sig. Emilio Galante presentava formale reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale, chiedendo il proscioglimento dagli addebiti ascrittigli e in subordine l'applicazione della più lieve delle sanzioni, per i seguenti motivi:

- ridotta incidenza del provvedimento di sospensione e il proseguimento delle attività della Sezione. In particolare, asseriva la difesa dell'appellante che l'attività assembleare sarebbe proseguita regolarmente come anche l'attività connessa allo svolgimento dello sport. Sarebbe proseguito, altresì, lo svolgimento dei compiti derivanti dall'affiliazione alla Federazione Sportiva Nazionale Unione Italiana Tiro A Segno. Ciò, avrebbe comportato l'errore del Tribunale, non configurandosi un motivo grave e straordinario nell'asserita temporanea sospensione dell'attività di tiro;
- generale autonomia della Sezione che escluderebbe la possibilità per la UITS di incidere sulle singole concrete contingenti decisioni della Sezione stessa, per cui l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale sarebbe stato quello di ravvisare un pregiudizio delle complessive funzioni della Federazione;
- competenza esclusiva del Consiglio Direttivo ad adottare la delibera de qua. Nello specifico, ad avviso dell'appellante, la Sezione di Palermo non avrebbe avuto alcun onere di far approvare e/o sottoporre a parere dell'UITA la delibera di sospensione adottata dal Consiglio Direttivo, né di farla approvare dalla assemblea



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



della Sezione poiché il Consiglio Direttivo sarebbe stato dotato di tutti i poteri autonomi per adottare la delibera in oggetto;

- insussistenza di un illecito disciplinare e sproporzione del trattamento sanzionatorio adottato dal Tribunale Federale. E ciò, in ragione del fatto che il comportamento del Galante sarebbe stato ispirato dalla buona fede. Contestualmente, il Sig. Galante formulava richiesta di sospensiva dell'esecuzione della decisione impugnata in ragione di un asserito imminente avvio delle procedure per il rinnovo degli organi sociali della Sezione TSN di Palermo con l'indizione delle relative elezioni, da cui l'appellante sarebbe estromesso ai sensi dell'art. 35, comma 4, R.G. UITS.

Il Presidente della Corte d'Appello Federale, avv. Bernardo De Stasio, con provvedimento del 28 maggio 2020, fissava l'udienza di trattazione e discussione in camera di consiglio non partecipata, con trattazione scritta, per il giorno 16 giugno 2020, nel rispetto delle procedure temporanee di svolgimento delle udienze approvate dall'UITA in data 26 maggio 2020 con prot. n. 4566.

Contestualmente, il Presidente autorizzava le parti a depositare e/o far pervenire entro il giorno dell'udienza memorie, indicare mezzi di prova, produrre documenti.

Con memoria di costituzione inviata a mezzo pec in data 9 giugno 2020, si costituiva la Procura Federale dell'Unione Italiana Tiro a Segno deducendo, preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., unitamente alla richiesta di rigetto della sospensiva cautelare, stante l'insussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Nel merito, la Procura prendeva posizione in ordine al primo motivo di appello, chiedendone il rigetto sulla considerazione che non sarebbero venute meno le ragioni del rimprovero disciplinare mosso all'appellante, poiché l'attività di tiro interna interrotta avrebbe ricompreso un complesso di attività essenziali per ogni sezione, che rappresentano la ragione d'essere dell'associazione sportiva stessa.

Per quanto attiene, poi, al secondo motivo di appello, secondo la Procura, il Tribunale Federale non avrebbe



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



commesso l'error in iudicando denunciato dall'appellante, poiché sarebbero stati scrupolosamente applicati i principi enunciati dall'art. 2 dello Statuto Sezionale secondo cui le Sezioni, nell'ambito delle attività istituzionali agiscono sotto il controllo e vigilanza della Federazione.

La Procura contestava, altresì, la violazione dell'art. 10 dello Statuto, laddove il Galante non avrebbe nemmeno coinvolto l'Assemblea dei Soci in una situazione che seppure non riguardante lo scioglimento dell'ente, sarebbe stata comunque grave, incidendo sull'attività di tiro interna.

Per tali ragioni, il trattamento sanzionatorio comminato dal Tribunale non sarebbe stato affatto sproporzionato stante anche la considerazione che il Sig. Galante avrebbe già subito un procedimento disciplinare per *“una conduzione poco condivisa con gli altri organi sociali della Sezione”*.

Con note di replica depositate in data 15 giugno 2016, la difesa del Sig. Galante, respingeva le argomentazioni della Procura, ribadendo quanto già dedotto nel proprio atto introduttivo.

All'udienza del 16 giugno 2020, il Collegio rinviava all'udienza collegiale non partecipata del 25 giugno 2020, per la disamina delle note di replica depositate dall'appellante.

All'esito della predetta udienza, veniva rigettata l'istanza di sospensione proposta da parte reclamante ex art. 35 co. 4 R.G nel proprio atto di appello, stante l'insussistenza del requisito del periculum in mora, non essendo stata provata dallo stesso l'indizione delle elezioni sezionali.

Il Collegio, altresì, assegnava alle parti il termine di cinque giorni per il deposito di memorie conclusive e di successivi tre giorni per il deposito di repliche, riservando la decisione.

MOTIVI

Il Collegio ritiene di confermare la decisione impugnata per le ragioni di seguito specificate.

Il Sig. Emilio Galante, nel proprio atto di appello, deduce che non si sarebbe configurato, nel caso di specie, un motivo grave e straordinario né la cessazione totale dell'attività della Sezione e, quindi, lo scioglimento della Sezione stessa, ma la *“mera sospensione delle sole attività istituzionali e non quindi quelle sociali e sportive”*.



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



Preliminarmente, è opportuno rilevare che il Sig. Galante riferisce impropriamente di una “*mera sospensione*”, in luogo di una cessazione vera e propria, laddove per mezzo della comunicazione del 8 marzo 2019 prot. n. 60/7, informava specificatamente che “*l’ASD Tiro a Segno Nazionale Sezione di Palermo, sita in Palermo Via Nave n. 53, ha cessato ogni attività di tiro [...]*”, senza indicare alcunchè in ordine alla eventuale ripresa dell’attività stessa ma anzi, concludendo la comunicazione con un laconico quanto vago “*restando fiducioso per un futuro migliore*”.

In ogni caso, a parere di questo Collegio, appare destituita di fondamento la considerazione che la asserita sospensione non avrebbe arrecato alcun pregiudizio agli interessi generali della UITS, rientrando la decisione de qua nei fini istituzionali della Sezione stessa.

Difatti, al riguardo, non è censurabile l’assunto della sentenza di primo grado, laddove individua nell’attività di tiro la principale attività sezionale nonchè, soprattutto con riferimento alla c.d. “attività di tiro istituzionale”, un vero proprio servizio pubblico o di pubblico interesse per la collettività.

Come noto, l’art. 42 dello Statuto UITS, disciplinando l’attività istituzionale della Federazione e i rapporti con le Sezioni TSN, specifica che le stesse “*svolgono compiti istituzionali stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, dal decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, dal regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 recante “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”, del relativo regolamento di attuazione di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, dalla legge 18 aprile 1975, n. 110 recante “Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi” e dalle altre leggi e regolamenti che le disciplinano.*

A ciò si aggiunga l’art. 1 dello Statuto Sezionale il quale statuisce che: “*la Sezione svolge, con il coordinamento e vigilanza dell’Unione Italiana Tiro a Segno, nonché sotto il controllo dei Ministeri della Difesa e dell’Interno, per i profili di rispettiva competenza, i seguenti compiti istituzionali previsti dalle vigenti norme di legge: a) provvede all’addestramento di quanti sono obbligati per lege a iscriversi a una Sezione, anche mediante la organizzazione e lo svolgimento di corsi e lezioni regolamentari di tiro a segno; b) rilascia diplomi*



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



di idoneità al maneggio delle armi e i patentini di idoneità al tiro previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari”.

Ne deriva che, anche volendo ricomprendere nella nozione di “attività di tiro interna”, cessata dal Galanti, unicamente i compiti istituzionali assegnati alla Sezione TSN di Palermo, gli stessi sono certamente legati alle prerogative istituzionali federali e dalla cessazione degli stessi discende un chiaro pregiudizio per la Federazione stessa.

Considerato, altresì, che lo Statuto UITA, all’art. 43 comma 2, prevede che la Sezione TSN “può iniziare la propria attività sportiva e istituzionale solo dopo l’accertamento da parte dell’UITA e delle competenti autorità vigilanti, per quanto di rispettiva competenza, della sussistenza di tutti i requisiti di legge”, ne deriva che la necessità di tale accertamento vale a maggior ragione per la cessazione dell’attività istituzionale.

Alla luce di quanto premesso, con riferimento al primo motivo di appello, la cessazione dell’attività di tiro comunicata dal Sig. Emilio Galante nella sua qualità di Presidente in data 8 marzo 2019, rappresenta certamente un motivo grave e straordinario su cui lo stesso non poteva disporre autonomamente.

Ne deriva la sussistenza di un illecito disciplinare in capo al Sig. Emilio Galante, che ha certamente violato lo Statuto delle Sezioni di Tiro a Segno Nazionale e, specificatamente, l’art. 2 e l’art. 10.

Difatti, se è pur vero come rilevato dalla difesa dell’appellato che, ai sensi dell’art. 42 dello Statuto Federale, “le Sezioni TSN sono dotate di struttura organizzativa e di assetti operativi, amministrativi e gestionali e di funzionamento autonomi” non si può non considerare la restante formulazione della norma laddove specifica “come meglio definiti dalle leggi e dai regolamenti che ne disciplinano l’attività e dallo Statuto adottato dalle Sezioni TSN, secondo quanto previsto dall’articolo 45”.

Invero, nel valutare l’autonomia amministrativa e gestionale delle Sezioni TSN, occorre necessariamente considerare le disposizioni statutarie che impongono il rispetto di determinate procedure “per gravi e straordinari motivi”, come nel caso de qua.

In primo luogo, infatti, il Sig. Galante avrebbe dovuto convocare l’Assemblea Straordinaria ai sensi del



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



richiamato art. 10 e non limitarsi a dare comunicazione ai Soci – peraltro mediante la sola pubblicazione su sito internet – della avvenuta cessazione dell'attività di tiro per ragioni che, come detto, integrano le ipotesi specificate nella norma.

Difatti, se come emerge dalla richiamata comunicazione, l'Associazione non era più *“in grado di far fronte alle ordinarie e necessarie spese di gestione, indispensabili per il prosieguo di una complessa attività come quella svolta dalla A.S.D. Tiro a Segno Nazionale Sezione di Palermo”*, è evidente che si configurano i *“gravi e straordinari motivi”* che impongono la convocazione dell'Assemblea straordinaria.

E ciò, tanto più, se si considera che l'Assemblea svolge attivamente un ruolo nell'ambito del controllo amministrativo contabile della Sezione, laddove la stessa elegge il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico, ex art. 29 dello Statuto delle Sezioni di Tiro a Segno Nazionale, e che la Sezione TSN di Palermo versasse in una condizione economica talmente grave da comportare, in seguito, la necessità di un Commissariamento.

Né d'altro canto, esclude l'illecito disciplinare l'aver interpellato il Consiglio Direttivo che, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, non ha la *“competenza esclusiva”* ad adottare la delibera che dichiara la cessazione dell'attività di tiro ma, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto delle Sezioni, unicamente l'attribuzione della funzione di organizzare l'attività istituzionale della Sezione stessa.

Al più, tale circostanza ha escluso l'applicazione di un regime sanzionatorio più severo.

Infine, come detto, si aggiunga l'ulteriore violazione dell'art. 2 dello Statuto Sezionale laddove, in ogni caso, il Sig. Galante avrebbe dovuto operare di concerto con gli organi Federali, sotto il cui coordinamento e la cui vigilanza la Sezione svolge i propri compiti.

Ciò, come correttamente rilevato dal Tribunale Federale, avrebbe comportato la possibilità in astratto per le autorità federali di intervenire, evitando la cessazione dell'attività di tiro della Sezione TSN di Palermo e i pregiudizi che ne sono derivati.

PQM

La Corte d'Appello Federale, come sopra composta, visti gli artt. 3, 8 e 35 del Regolamento di Giustizia UITS,



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



nonché gli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento sportivo del CONI, ritenuta sussistente la responsabilità per l'illecito disciplinare in capo all'appellante, rigetta l'impugnazione e per l'effetto conferma la decisione di primo grado del 24 febbraio 2020 con la quale è stata applicata al Sig. Emilio Galante la sanzione della sospensione di anni 3 (tre) da ogni attività sportiva e sociale, ex artt. 68, comma 2, lett. d) dello Statuto UITS e 7, comma 2 lett. d) del Regolamento di Giustizia UITS.

Incarica la Segreteria di comunicare senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e al Sig. Emilio Galante, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della UITS e l'immediata esecuzione.

Roma, 9 luglio 2020

Il Presidente Relatore

Avv. Bernardo De Stasio

Il Componente

Avv. Fabio Pennisi

Il Componente

Avv. Lorenzo Aureli